



COMUNE DI COGOLETO

Paese Natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 24 del 27-07-2026

OGGETTO: TARIFFE TARI 2026

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

L'anno duemilaventisei addì ----- ventisette-----del mese di --- luglio---- alle ore --- 21:00 --- nella Residenza Comunale, per la trattazione degli argomenti di cui all'Ordine del Giorno, si è riunito il Consiglio Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Assente/Presente

Bruzzone Paolo	P	Trovatello Raffaella	P
Damonte Stefano	P	Roncallo Erica	P
Bruzzone Marina	P	Canepa Corrado	P
Pisani Giorgia	P	Caruso Alessandro	P
Corradi Alberto	P	Caviglia Benedetta	P
Dacconi Greta	P	Conigliaro Daniela	P
Giusto Federico	P		

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Dott.ssa **Cerisola Isabella**

Il Sindaco, Avv. **Bruzzone Paolo** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.



COMUNE DI COGOLETO

Paese Natale di Cristoforo Colombo

Città Metropolitana di Genova

C.A.P. 16016 - Via Rati, 66 - C.F.:80007570106 - P.I. 00845470103 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

TARIFFE TARI 2026

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATE

- Deliberazione di Giunta Comunale n. 138 del 29/12/2025 avente ad oggetto "Piano esecutivo di gestione (P.E.G.) triennio 2026 – 2027 - 2028 Parte finanziaria - Approvazione";
- Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 29/12/2025 avente ad oggetto "Documento Unico di Programmazione 2026 – 2028 (D.U.P.). Approvazione";
- Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 29/12/2025 avente ad oggetto " Bilancio di previsione 2026–2027–2028 - Approvazione";
- il Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti Tari (di seguito regolamento comunale);

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la Tassa sui Rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza del 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 397/R/rif del 05/08/2025 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, approvando il "*Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)*", riferito al periodo 2026-2029;
- la determinazione dell'ARERA n. 1/DTAC del 07/11/2025 ha approvato gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la

relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione 397/2025/R/Rif, nonché ha approvato gli schemi tipo di piano economico finanziario di affidamento;

- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Richiamato in particolare l'art. 7 della deliberazione ARERA n. 397/R/rif/2025, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo, in particolare, che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente, il quale assume le pertinenti determinazioni e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario;

Preso atto della procedura di validazione del piano finanziario effettuata da AGENZIA REGIONALE LIGURE PER I RIFIUTI Attività regolatoria ARLIR

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, il quale prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del D.Lgs 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 4, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 23 del 14 marzo 2011, il quale prevede, per i comuni che hanno istituito l'imposta di soggiorno, di destinare il relativo gettito al finanziamento, oltre che degli interventi in materia di turismo, degli interventi di manutenzione, della fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali e dei relativi servizi pubblici locali, anche dei costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti; l'art. 1, comma 662, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che stabilisce l'applicazione del tributo in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico; 3
- l'art. 1, comma 838, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone di cui al comma 837 della medesima norma (canone mercatale) sostituisce, limitatamente alle occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;

RITENUTO

- che in sede di rielaborazione si è ritenuto equo effettuare la ripartizione dei costi tra le categorie di utenza domestica e non domestica con le seguenti ripartizioni: 65,00 per cento utenze domestiche e 35,00 per cento utenze non domestiche;

RITENUTO, altresì, di approvare:

- i coefficienti KB, KC, KD, personalizzati come consentito dall'articolo 1 comma 652 della legge n. 147/2013, (entro i limiti previsti dalla legge per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) per il calcolo della tariffa, come da allegato A;

- le tariffe delle diverse categorie delle utenze domestiche e non domestiche - come da allegato A) allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Esaminate inoltre le *“Linee Guida interpretative per l’applicazione del comma 653 dell’art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”*, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell’economia e delle finanze in data 28 gennaio 2026, le quali hanno chiarito che: *“Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all’ente locale di valutare l’andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l’attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la deliberazione n. 443/2019 e successivamente aggiornata fino alla deliberazione n. 397/2025, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell’ambito del Piano Economico Finanziario (PEF). Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati articoli 4, 5 e 6 del MTR-3, allegato alla deliberazione ARERA n. 397/2025, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività, del coefficiente di potenziamento del servizio e per le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie”*;

Considerato che:

- l’art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l’art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 18 febbraio 2022, n. 15, come modificato dall’art. 1, comma 677, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199, stabilisce che: *“A decorrere dall’anno 2022, i comuni, in deroga all’articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno. Nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione venga prorogato a una data successiva al 31 luglio dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti di cui al periodo precedente coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile”*;
- a norma dell’art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall’art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“A decorrere dall’anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell’economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell’apposita sezione del portale del*

federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- a norma dell'art. 13, comma 15-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: *“Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime”;*
- con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021 sono state stabilite le specifiche tecniche per l'invio delle delibere e le procedure di inserimento delle stesse sul Portale del Federalismo Fiscale;
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*
- la delibera Arera n. 386/2023/R/rif ha introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:
 - a) *UR1,a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, pari, per l'anno 2024, ad € 0,10 per utenza per anno;
 - b) *UR2,a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari, per l'anno 2024, ad € 1,50 per utenza per anno;
- il DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, ha disciplinato i principi ed i criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti non domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate, in attuazione di quanto previsto dall'art. 57-bis, comma 2, del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019, n. 157, prevedendo l'introduzione di una nuova componente perequativa per la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione delle agevolazioni di cui sopra, applicata alla generalità dell'utenza, domestica e non domestica;
- la deliberazione ARERA n. 133/R/rif del 01/04/2025 ha disciplinato la nuova componente perequativa *UR3,a*, pari a € 6,00 ad utenza domestica e non domestica, da applicarsi a decorrere da 1° gennaio 2025, per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione dell'agevolazione di cui al DPCM 21 gennaio 2025, n. 24;
- la deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025, contiene disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del DPCM 21 gennaio 2025, n. 24, approvando il “testo unico per la

regolazione delle modalità applicative per riconoscimento del bonus sociale rifiuti (tubr)" e che la successiva deliberazione ARERA n. 123/R/rif del 13/04/2026 contiene delle semplificazioni nell'applicazione del bonus sociale rifiuti;

Tenuto conto inoltre che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 386/2023/R/Rif, le componenti perequative di cui sopra si aggiungono alla tassa sui rifiuti;

Dato atto che, secondo quanto previsto dalla deliberazione ARERA n. 355/R/rif del 29/07/2025 e le successive modifiche e gli intervenuti chiarimenti pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, il bonus sociale rifiuti spettante agli aventi diritto per l'anno 20xx è riconosciuto nell'avviso di pagamento del tributo per l'anno 200xx+1 (*ovvero mediante rimessa diretta*);

PRESO ATTO inoltre che per l'anno in corso le scadenze dei pagamenti sono fissate nelle date:

- 31/05/2026 acconto
- 02/12/2026 saldo

Tutto ciò premesso;

Visto l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo statuto dell'Ente;

PROPONE

- 1) Di determinare per l'anno 2026 la seguente ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche:
 - a) Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze domestiche (UD) 65%
 - b) Incidenza del gettito derivante dalla TARI sulle utenze non domestiche (UND) 35%.
- 2) Di determinare per l'anno 2026 le tariffe relative alla tassa rifiuti così come riportato sull'allegato A) parte integrante e sostanziale alla presente deliberazione avente quale oggetto
 - a) I coefficienti KB KC KD rilevanti nel calcolo della tariffa, per le utenze per ogni classe di attività;Le quote delle tariffe della componente rifiuti della tari relative alle diverse categorie di utenze
- 3) Di fissare per l'anno 2026 le seguenti scadenze della tassa rifiuti nelle date 31 maggio e 31 dicembre;
- 4) Di dare atto che il servizio tributi provvederà alla pubblicazione delle tariffe approvate dal Consiglio Comunale nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale del Ministero dell'economia e delle Finanze ai sensi dell'art. 13, comma 15 e 15 ter del D.L. n. 201/2011 convertito in l. n. 214/2011 nel testo attualmente in vigore.

OGGETTO: TARIFFE TARI 2026

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile del servizio interessato
Dott.ssa Cerisola Isabella

PARERE: Favorevole in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Dott.ssa Cerisola Isabella

Viene posta in discussione la proposta all'O.d.G. avente ad oggetto:
TARIFFE TARI 2026

uditi gli interventi dei consiglieri;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta allegata, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

acquisiti i pareri previsti dall'art. 49 del D.Lgs. n° 267/2000;

presenti e votanti 13

assenti 0

come riportato sul frontespizio del presente atto;

con esito votazione come sotto riportato:

Favorevoli: 9

Contrari: 4

Astenuti: 0

Bruzzo Paolo	Favorevole	Trovatello Raffaella	Favorevole
Damonte Stefano	Favorevole	Roncallo Erica	Favorevole
Bruzzo Marina	Favorevole	Canepa Corrado	Contrario
Pisani Giorgia	Favorevole	Caruso Alessandro	Contrario
Corradi Alberto	Favorevole	Caviglia Benedetta	Contrario
Dacomi Greta	Favorevole	Conigliaro Daniela	Contrario
Giusto Federico	Favorevole		

DELIBERA

1. di approvare l'allegata proposta avente ad oggetto:

TARIFFE TARI 2026

Indi stante l'urgenza con n° voti favorevoli e n° voti contrari(sigg.ri), la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso amministrativo al T.A.R. Regione Liguria entro 60 gg. dalla sua pubblicazione oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
Avv. Bruzzone Paolo

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cerisola Isabella

Affissa all'Albo Pretorio in data odierna

il Messo Comunale

Cogoleto, _____

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione, giusta attestazione del Messo comunale, è affissa all'albo Pretorio in data odierna per la pubblicazione a tutto il quindicesimo giorno successivo.

Cogoleto, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cerisola Isabella

IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n° 267

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Cerisola Isabella

Codice	Tipo	Descrizione	Tariffa Fissa	Tariffa Variabile
1	Domestica	ABITAZIONI: 1 COMPONENTE	1,14	86,84
2	Domestica	ABITAZIONI: 2 COMPONENTI	1,35	202,63
3	Domestica	ABITAZIONI: 3 COMPONENTI	1,50	209,87
4	Domestica	ABITAZIONI: 4 COMPONENTI	1,63	222,90
5	Domestica	ABITAZIONI: 5 COMPONENTI	1,76	251,84
6	Domestica	ABITAZIONI: 6 O PIU COMPONENTI	1,86	270,66
11	Domestica	PERTINENZE: 1 COMPONENTE	1,14	0,00
12	Domestica	PERTINENZE: 2 COMPONENTI	1,35	0,00
13	Domestica	PERTINENZE: 3 COMPONENTI	1,50	0,00
14	Domestica	PERTINENZE: 4 COMPONENTI	1,63	0,00
15	Domestica	PERTINENZE: 5 COMPONENTI	1,76	0,00
16	Domestica	PERTINENZE: 6 O PIU COMPONENTI	1,86	0,00
01	Non Domestica	UFFICI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, MUSEI, BIBLIOTECHE	0,98	1,39
02	Non Domestica	CINEMATOGRAFI, TEATRI	2,12	3,64
03	Non Domestica	AUTORIMESSE, MAGAZZINI SENZA VENDITA DIRETTA	2,64	4,46
04	Non Domestica	DISTRIBUTORI CARBURANTE	3,72	7,02
05	Non Domestica	STABILIMENTI BALNEARI, STAZIONI FERROVIARIE E AUTOBUS	3,13	5,44
06	Non Domestica	AUTOSALONI, ESPOSIZIONI	1,66	2,93
07	Non Domestica	ALBERGHI CON RISTORANTE, AGRITURISMI CON RISTORAZIONE	4,63	8,10
08	Non Domestica	ALBERGHI SENZA RISTORANTE, AGRITURISMI SENZA RISTORAZIONE	3,32	5,78
09	Non Domestica	CARCERI, CASE DI CURA E DI RIPOSO, CASERME	1,64	3,12
10	Non Domestica	CAMPEGGI	1,24	2,18
11	Non Domestica	AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI, UFFICI, LABORATORI ANALISI	4,96	7,99
12	Non Domestica	BANCHE E ISTITUTI DI CREDITO	3,00	5,25
13	Non Domestica	CARTOLERIE, LIBRERIE, NEGOZI DI BENI DUREVOLI, CALZATURE,	4,59	8,02
14	Non Domestica	EDICOLE, FARMACIE, PLURILICENZA, TABACCAI	5,05	9,03
15	Non Domestica	ATTIVITA' SPORTIVE	2,70	4,73
16	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO DI BENI DUREVOLI	1,79	3,09
17	Non Domestica	BARBIERE, ESTETISTA, PARRUCCHIERE, LAVANDERIA	4,82	8,20
18	Non Domestica	ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE (ELETTRICISTA, FABBRO,	4,24	8,06
19	Non Domestica	AUTOFFICINA, CARROZZERIA, ELETTRAUTO	1,79	4,17
20	Non Domestica	ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE	1,79	3,12
21	Non Domestica	ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE DI BENI SPECIFICI	2,61	4,52

22	Non Domestica	OSTERIE, PIZZERIE, PUB, RISTORANTI, TRATTORIE, AGRITURISMI	9,78	20,85
23	Non Domestica	BIRRERIE, HAMBURGERIE, MENSE	9,78	20,85
24	Non Domestica	BAR, CAFFÉ, PASTICCERIA	9,78	20,50
25	Non Domestica	GENERI ALIMENTARI (MACELLERIE, PANE E PASTA, SALUMI E FOP	9,72	20,43
26	Non Domestica	PLURILICENZE ALIMENTARI E MISTE, FRANTOI, MOLINI, PALMENT	8,51	14,87
27	Non Domestica	FIORI E PIANTE, ORTOFRUTTA, PESCHERIE, PIZZA AL TAGLIO	11,71	24,32
28	Non Domestica	IPERMERCATI DI GENERI MISTI	7,02	12,40
29	Non Domestica	BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI	5,71	9,98
30	Non Domestica	DISCOTECHES, NIGHT CLUB, SALE SCOMMESSE	3,76	7,64
31	Non Domestica	BED & BREAKFAST	3,10	5,39